



Venezia, 14-04-2026

Nr. ordine 1407

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capogruppo consiliari

Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Violazione della disciplina della comunicazione istituzionale in periodo elettorale

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:

- con decreto del Prefetto dell'11 marzo 2026 sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026;
- ai sensi dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, salvo quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili;
- La Legge 81/1993 nell'art 29 al Comma 6 recita: "È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa." e quindi il divieto scatta dal 25 marzo 2026;

Considerato che:

- anche successivamente alla data dell'11 marzo 2026 e a quella del 25 marzo risultano pubblicati sul sito istituzionale e sui canali social del Comune contenuti di comunicazione riconducibili ad attività non strettamente impersonali né indispensabili;
- tali contenuti appaiono configurare una forma di comunicazione istituzionale suscettibile di sovrapporsi alla comunicazione politica, in contrasto con i principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa sanciti anche dall'art. 97 della Costituzione;
- il permanere online di tali contenuti fino alla data odierna aggrava il potenziale vulnus al rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso e considerato si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

1. quali verifiche siano state effettuate in merito al rispetto dell'art. 9 della Legge n. 28/2000 e all'articolo 29 della Legge 81/1993 nell'art 29 da parte del sito istituzionale e dei canali social del Comune;

2. se l'Amministrazione ritenga conformi alla normativa i contenuti pubblicati sul proprio sito e sui social dopo l'11 marzo 2026 e dopo il 25 marzo e tuttora disponibili;

3. quali disposizioni siano state impartite al Servizio Comunicazione Istituzionale per garantire il rispetto del divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale;

4. se si intenda procedere alla rimozione o modifica dei contenuti ritenuti non conformi;
5. se siano previste eventuali responsabilità o azioni correttive interne per evitare il ripetersi di tali situazioni.

Paolo Ticozzi

Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo
Gianluca Trabucco